COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1981

che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati « Control Data-Cyber 170-720 ; Cyber 170-750 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/692/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera dell'11 marzo 1981, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se gli apparecchi denominati « Control Data-Cyber 170-720 ; Cyber 170-750 », utilizzati nella ricerca, l'insegnamento, l'amministrazione interna e, specialmente, nei campi della fisica delle alte energie, dei plasmi, della termodinamica, della matematica pura, del genio civile, del genio elettrico e del genio nucleare, debbano essere considerati o meno apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 giugno 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che gli apparecchi in questione sono degli elaboratori elettronici ; che essi non possiedono caratteristiche oggettive che li rendano specialmente atti alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l'utilizzazione di tali apparecchi nel caso specifico non può, da sola, conferir loro il carattere di apparecchi scientifici ; che, pertanto, essi non possono essere considerati apparecchi scientifici ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia gli apparecchi di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione degli apparecchi denominati « Control Data-Cyber 170-720 ; Cyber 170-750 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio dell'11 marzo 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.